



**ORDINE DEL GIORNO
N. 767**

**INTERPRETAZIONE DEL COMMA 5,
DELL'ART. 5, DEL D.L. 78/2010 -
PRONUNCIA N. 11/2016 DELLA
SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE
DEI CONTI**

Presentato dai Consiglieri regionali:

*GRAGLIA FRANCESCO (primo firmatario), BERUTTI MASSIMO
VITTORIO, RUFFINO DANIELA*

Protocollo CR n. 15294

Presentato in data 28/04/2016

12:09 28 APR 2016 11:20:00 00:339



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Aff. et. → Aula
(PR)

PROT. REG. EMERU.

N° 5 DEL 28/4/2016

Consiglio Regionale del Piemonte



A00015294/A0100C-04 02/05/16 CR

CL 02-18-02/770/2016/X

ORDINE DEL GIORNO N. 767

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e

dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte
Mauro LAUS

Oggetto: Interpretazione del del comma 5, dell'articolo 5, del D.L. 78/2010 – Pronuncia n. 11/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti

PREMESSO il comma 5, dell'articolo 5, del D.L.78/2010, che testualmente recita: "Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta";

CONSIDERATO che tale disposizione normativa ha sollevato dubbi interpretativi per cui un sindaco di un Comune veneto ha rivolto alla Sezione regionale di controllo per il Veneto alcuni quesiti ai fini della corretta applicazione della norma;

TENUTO CONTO in particolare che il Comune stesso ha chiesto di conoscere: 1) se un revisore dei conti di un Comune abbia diritto a percepire il compenso professionale, ai sensi dell'art. 241 del TUEL, nel caso in cui sia consigliere comunale in comune di altra provincia, avendo anche rinunciato al gettone di presenza; 2) se la dicitura "qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni" debba ricomprendere anche gli incarichi legali, di difesa in giudizio e consulenza, e gli incarichi di progettazione;

CONSIDERATO che la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha rimesso la questione alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che, con sentenza n. 11/2016 del 31 marzo scorso, ha stabilito che la disciplina vincolistica di cui all'articolo 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010, si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato, fatta eccezione degli incarichi di revisore dei conti stante la differente procedura di selezione dei componenti l'organo di revisione;

VERIFICATO che la disposizione, applicata alla lettera, come indicato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, negherebbe il diritto al compenso al professionista (avvocato, architetto, consulente, etc.) che sia consigliere in un comune nel caso di incarico da parte di un'amministrazione diversa da quella a cui appartiene;

CONSIDERATO che secondo la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, il comma 5, dell'articolo 5, del D.L. 78/2010 ha una duplice ratio, ovverosia il contenimento dei costi per le pubbliche amministrazione e il contenimento delle retribuzioni corrisposte ai titolari di cariche elettive;

TENUTO CONTO che tra le diverse argomentazioni di diritto, la Sezione regionale del Veneto, nel rimettere la questione alla Sezione Autonomie ha dedotto un potenziale conflitto della norma in oggetto con l'articolo 41 della Costituzione sulla libera iniziativa economica privata, i cui unici limiti possono essere solo il contrasto con l'utilità sociale o il danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

RILEVATO che tale interpretazione restrittiva, benché non ancora consolidata in pronunce giurisprudenziali, potrebbe da un lato, limitare fortemente i diritti politici di coloro che, in quanto professionisti, dovrebbero rinunciare a una candidatura o rassegnare le dimissioni da consigliere comunale o, dall'altro lato, costringerli a rinunciare al compenso per l'attività professionale

**il Consiglio regionale
impegna la Giunta regionale**

- a intervenire nei confronti del Governo affinché siano adottate disposizioni normative che eliminino dubbi interpretativi circa l'applicazione del comma 5, dell'articolo 5, del D.L. 78/2010 e siano garantiti il diritto di esercizio dell'attività politica e della libera iniziativa economica privata ai cittadini che, svolgendo un'attività professionale, intendono partecipare attivamente all'attività politica del proprio territorio.